

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

- 6 AGO. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' - 6 AGO. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|------------|----------|-----------|
| BADALONI | Pietro | Presidente | FEDERICO | Maurizio | Assessore |
| COSENTINO | Lionello | Vice Presidente | HERMANIN | Giovanni | " |
| ALEANDRI | Livio | Assessore | LUCISANO | Pietro | " |
| AMATI | Matteo | " | MARRONI | Angiolo | " |
| BONADONNA | Salvatore | " | META | Michele | " |
| CIOFFARELLI | Francesco | " | PIZZUTELLI | Vincenzo | " |
| DONATO | Pasquale | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... CMISSIS

ASSENTI: DONATO / HERMANIN / LUCISANO / MARRONI / META /

DELIBERAZIONE N° 4498

OGGETTO: Integrazioni alla delibera della Giunta Regionale n.4451 del 4.8.1998 concernente: "L.R. 1.7.1996, n.25. Definizione trattamento economico per i direttori di dipartimento e strutture equiparate, approvazione degli schemi-tipo di contratto di diritto privato a tempo determinato ed integrazione alla deliberazione G.R. n.3714/98".
** TIPO ATTO DG



OGGETTO: Integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 4451 del 4.8.1998 concernente: L.R. 1.7.1996, n. 25. Definizione trattamento economico per i direttori di dipartimento e strutture equiparate, approvazione degli schemi-tipo di contratto di diritto privato a tempo determinato ed integrazione alla deliberazione G.R. n. 3714/98".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4451 del 4.8.1998 con la quale si è provveduto:

- a definire il trattamento economico per i direttori di dipartimento, per i dirigenti delle strutture equiparate e per i dirigenti degli Uffici di Gabinetto;
- ad approvare gli schemi-tipo di contratto di diritto privato a tempo determinato dei su detti dirigenti;
- ad integrare la deliberazione G.R. n. 3714/98";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2253 del 26.4.1999 con la quale si è provveduto a modificare la deliberazione n. 4451 del 4.8.1998:

- specificando che le strutture di diretta collaborazione alla funzione di direzione politica equiparate ai dipartimenti sono quelle che svolgono funzioni di assistenza e consulenza agli organi istituzionali;
- approvando nuovi schemi-tipo di contratto di diritto privato in sostituzione di quelli - allegati "D" e "E" - approvati con la deliberazione 4451/98;

RILEVATO che, per effetto delle modifiche e delle specificazioni formulate con i provvedimenti su richiamati (del. 4451/98 e 2253/99), occorre definire ed approvare anche lo schema-tipo di contratto dei dirigenti responsabili degli Uffici di Gabinetto;

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato di dover integrare la deliberazione n. 4451/98:

- 1) al quinto punto del settimo paragrafo delle premesse, dopo la lettera "c)" inscrivere la lettera: "**d**) per l'incarico di Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale la clausola che "In caso di cessazione dalla carica dei titolari degli organi di governo e di direzione politica di cui al comma 6 dell'art. 13 della L.R. 25/1996, l'incarico oggetto del presente contratto potrà essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento nella carica del nuovo titolare dell'organo di governo o di direzione politica. Decorso tale termine, l'incarico per il quale non si sia provveduto si intende confermato fino alla sua naturale scadenza";
- 2) al quinto punto del settimo capoverso delle premesse, dopo la lettera "E" aggiungere la lettera "**F**";
- 3) al punto 2) del dispositivo, dopo la lettera "E" aggiungere la lettera "**F**";
- 4) dopo lo schema-tipo di contratto "E" allegare lo schema-tipo di contratto "**F**" che forma parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la legge 127/97

all'unanimità

DELIBERA



Di confermare quanto rappresentato in premessa;

1) di integrare la deliberazione n. 4451/98 nel seguente modo;

- a) al quinto punto del settimo paragrafo delle premesse, dopo la lettera "c)" inserire la lettera:
"d) per l'incarico di Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale la clausola che "In caso di cessazione dalla carica dei titolari degli organi di governo e di direzione politica di cui al comma 6 dell'art. 13 della L.R. 25/1996, l'incarico oggetto del presente contratto potrà essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento nella carica del nuovo titolare dell'organo di governo o di direzione politica. Decorso tale termine, l'incarico per il quale non si sia provveduto si intende confermato fino alla sua naturale scadenza";
- b) al quinto punto del settimo capoverso delle premesse, dopo la lettera "E" aggiungere la lettera "F";
- c) al punto 2) del dispositivo, dopo la lettera "E" aggiungere la lettera "F";
- d) dopo lo schema-tipo di contratto "E" allegare lo schema-tipo di contratto "F", che si approva, che forma parte integrante del presente provvedimento;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



cu

**SCHEMA-TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DELL'UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
(esterno)**

PREMESSO CHE:

- La Giunta regionale del Lazio, con provvedimento motivato n. _____ del _____ ha nominato e assunto il Dott. _____, Dirigente della struttura _____, ai sensi del comma 6 art. 13 della L.R. n. 25/96;
- Il Dott. _____ ha formalmente accettato la nomina e l'assunzione con nota acquisita in atti in data prot. n.ed ha prodotto formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina previste dalle vigenti disposizioni di legge, acquisite agli atti dell'ufficio;

[Handwritten signature]

TUTTO CIO' PREMESSO

- Tra il Dott. Pietro Badaloni, nato a Roma l'8.9.1946, domiciliato per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Lazio - C.F. 80143490581 - nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale;
- e il Dott. _____ nato a _____ il _____, C.F. _____ residente a _____ via _____ n. _____, si conviene e si stipula quanto segue:



ART. 1 - Costituzione del rapporto e durata

1. La Regione Lazio assume alle proprie dipendenze con contratto di diritto privato a tempo determinato, conferendogli l'incarico di Direzione della struttura _____, il Dott. _____, che accetta.
2. L'assunzione e il relativo incarico hanno durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto .
3. In caso di cessazione dalla carica dei titolari degli organi di governo e di direzione politica di cui al comma 6 dell'articolo 13 della L.R. 25/1996, l'incarico oggetto del presente contratto


potrà essere confermato, revocato, modificato o rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento nella carica del nuovo titolare dell'organo di governo e di direzione politica. Decorso tale termine, l'incarico per il quale non si sia provveduto si intende confermato fino alla sua naturale scadenza.

ART. 2 - Oggetto

1. Il Dott. _____ si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione Lazio, le attività stabilite dall'Organo politico di riferimento, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 25/1996 e meglio specificate con la deliberazione della G.R. n. 435 del 9.2.1999.
2. Il Dott. _____ si impegna, altresì, a perseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici che saranno attribuiti annualmente dal Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza in relazione al contingente di risorse umane e strumentali messe a disposizione.
3. Il Dirigente della struttura, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 241/90, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico quando da ciò possa derivare un danno per la Regione Lazio, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

ART. 3 - Obbligo di fedeltà ed esclusività

1. Il Dott. _____ nella sua qualità di Dirigente della struttura di cui trattasi risponde all'Organo politico che l'ha nominato del raggiungimento degli obiettivi assegnati ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dalla struttura cui è preposto e delle risorse umane e strumentali messe a disposizione.
2. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo.
3. E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività incompatibili o in conflitto con quelle della Regione.
4. Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.
5. Sono fatti comunque salvi gli incarichi di rappresentanza sindacale ai sensi delle vigenti normative legislative e contrattuali.



ART. 4 - Trattamento economico


1. La retribuzione annua è fissata complessivamente in £. _____, al lordo di oneri e ritenute di legge ed è corrisposta in tredici mensilità.
2. La retribuzione annua è elevata di un'ulteriore quota del 20% massimo, secondo l'esito della valutazione annualmente compiuta dalla Giunta, previo esame del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 17, comma 5, della L.R. n. 25/96.
3. La retribuzione annua viene automaticamente adeguata ad ogni variazione di quella assunta come riferimento per effetto di applicazioni di benefici contrattuali in modo da mantenere il rapporto tra i due valori complessivi non inferiore a quello iniziale, stabilito nel 53%, come dalla tabella A allegata alla deliberazione G.R. n. 4451 del 4.8.1998 e successive modifiche.
4. Spetta, altresì, al Dirigente il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i direttori generali delle Aziende A.S.L. della Regione Lazio.

ART. 5 - Trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza

1. Il dirigente viene iscritto, se non già iscritto in quanto dipendente pubblico in aspettativa, per il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

ART. 6 - Trattamento in caso di malattia

1. Nel caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, sia continuativa che discontinua, la Regione conserverà al dirigente l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi durante il quale gli corrisponde l'intera normale retribuzione.
2. Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia, la Regione provvederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al dirigente l'incarico e la corrispondente intera retribuzione, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o parziale, tale da non far riprendere le normali funzioni.



Stampa ufficiale della Regione Lazio, con una firma manoscritta sopra.

Qu

4. In ogni caso il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non può superare la data di scadenza del contratto.

ART. 7 - Risoluzione del contratto – Recesso anticipato

1. Il rapporto di lavoro e l'incarico conferito cessa automaticamente senza obbligo di preavviso:
 - alla data di scadenza del presente contratto;
 - al verificarsi delle situazioni previste al punto 3 del precedente articolo 1;
 - a seguito di revoca in caso di assenza o impedimento ai sensi di quanto previsto nel precedente articolo 6;
 - a seguito dell'accertata violazione degli obblighi previsti dal precedente articolo 3.
2. Il presente contratto può essere risolto, prima della scadenza, nei seguenti casi:
 - a) per recesso del Dirigente;
 - b) per recesso dell'Amministrazione regionale per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile;
3. In caso di recesso anticipato da parte del Dirigente è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno 60 giorni prima della data di effettiva cessazione dall'incarico.
In caso di mancato preavviso il Dirigente è tenuto al pagamento di una penale pari al trattamento economico a lui spettante per il periodo di preavviso.
4. In caso di recesso anticipato per giusta causa da parte dell'Amministrazione regionale si applicano le procedure e le modalità previste dal CCNL per l'area dei dirigenti.
5. La Regione può, altresì, revocare l'incarico conferito in maniera anticipata rispetto alla scadenza del presente contratto soltanto a seguito dell'accertamento dei risultati negativi o della grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/93.
L'incarico viene revocato con atto scritto e motivato.
6. E' consentita la risoluzione consensuale del rapporto.

ART. 8 - Adeguamento del presente contratto

1. Il presente contratto verrà adeguato alle modifiche che saranno apportate alla L.R. 1.7.1996, n. 25, anche in attuazione del D.Lgs. n. 80/98, con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.



ART. 9 - Norma di rinvio

1. Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto si rinvia alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Lazio e, in via residuale, alle norme del Codice Civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.

ART. 10 - Foro competente

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.


ART. 11 - Registrazione

1. Il presente contratto è esente da bollo (DPR n. 642/72, tabella art. 25) e da registrazione (DPR n. 131/86, tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, li

IL DIRIGENTE

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA**



bu